



COMUNE DI NAPOLI

**Area Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento
U.O. Collegio Revisori dei conti**

Pa/2023/233576

DEL 16.03.2023

Dott. Felice
St me
H

- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
- Al Sindaco
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- All' Assessore alla Salute e al Verde
- Al Segretario Generale
- Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 52 del 08/03/2023.

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale
d'ordine**

Dott. Giovanni Ranallo



PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 15/03/2023

Oggetto: Deliberazione di G.C. n.52 del 08/03/2023. Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Marzo, si è riunito a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<i>dr. Costantino SESSA</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Raffaele PIA</i>	<i>Componente</i>
<i>dott.ssa Teresa DEL PRETE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*
- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 30 aprile 2023;*



- che il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022 è fissato al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO

- che con il provvedimento in esame, si propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020, ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

- che l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 - Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- che l'Ente nel 2020 non ha approvato le tariffe TARI, pur consentito dal Decreto Cura Italia.

- che dalla validazione del PEF 2020, a cura dell'Ente d'Ambito è emersa:

- una differenza di **€. 370.922,00** tra l'ammontare della tariffa 2018 approvata con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 ricalcolata con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- una differenza di **€. 9.130.656,00** tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

RILEVATO

- che la precedente delibera di Giunta Comunale n. 375 del 29/07/2021 di pari oggetto, non ha prodotto efficacia in quanto non adottata dall'Organo Consiliare.

ATTESO



- *che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art. 107 comma del decreto legge 18/20, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF)2020, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1;*
- *che per poter validare il PEF Tari 2022-2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità della presa d'atto da parte dell'Ente dei precedenti PEF;*

TENUTO CONTO

- *che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

VISTO

- *il decreto legge n.18/2020 - Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020;*
- *la delibera dell'ARERA n.443/2019;*
- *la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 23/12/2020 n.61;*

LETTO

- *il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal dirigente del Servizio Igiene della città, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*



COMUNE DI NAPOLI

- le Osservazioni del Segretario Generale;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, ATTESO,
TENUTO CONTO VISTO E LETTO**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME**

per quanto di competenza, parere in termini di "favorevole" alla Deliberazione di G.C. n.52 del 08/03/2023.

RAMMENTA

- *che il comma 654 dell'art.1 della L. 147/2013 dispone : " In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*

RACCOMANDA

- *in prosieguo, la tempestiva presa d'atto, da parte del Comune, del PEF Tari validato dall'Ente d'Ambito, ai fini della successiva tariffazione e copertura integrale dei costi, in considerazione anche dell'eccezionalità del contesto geopolitico ed economico, che continua a caratterizzare l'anno in corso, il quale ha causato un incremento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.*

Napoli, li 15/03/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

*Sottoscritta digitalmente**



**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA AMBIENTE**

SERVIZIO: **IGIENE DELLA CITTA'**

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **ALLA SALUTE E AL VERDE CON DELEGA ALL'IGIENE URBANA**

SG: 55 del 03/03/2023

DGC: 27 del 01/02/2023

Cod. allegati: L1065_001

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 31/01/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 52

OGGETTO: Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il giorno 08/03/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alla Salute e al Verde *con delega all'Igiene Urbana*

Premesso che:

– l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 - *Decreto Cura Italia* - , convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i *comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

– la Deliberazione ARERA n. 443/2019, avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione prevedendo che il gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, il quale valida il piano economico finanziario e lo trasmette all'Autorità per l'approvazione;

– con delibera n. 25 del 28 novembre 2016 il Consiglio Comunale, ai sensi della legge regionale n. 14/2016, ha aderito all'Ente d'Ambito Napoli 1 prendendo atto dello statuto;

– per il Comune di Napoli il servizio di igiene urbana è svolto dalla partecipata ASIA Napoli s.p.a. per effetto di contratto di servizio rep. n. 141457 del 7/10/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 12386/1T;

– con delibera n. 9 del 4 agosto 2020, a cura del Servizio Gestione TARI, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe provvisorie TARI 2020;

– in data 22 luglio 2020 con nota n. 501232 il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, all'Ente d'Ambito Napoli 1, il PEF grezzo 2020, secondo quanto previsto dal MTR, sia del Comune di Napoli sia del gestore Asia Napoli s.p.a., con allegata la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2020;

– con nota n. 846707 del 18/12/2020, il Servizio Gestione TARI ha trasmesso la relazione di accompagnamento relativa ai costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) e dei costi comuni diversi (CCD);

– con nota n. 855728 del 23/12/2020 il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, all'Ente d'Ambito Napoli 1:

1. la relazione di accompagnamento relativa ai costi delle attività del Comune di Napoli che non rientrano nell'ambito del servizio di igiene urbana operato da Asia Napoli s.p.a.;
2. la richiesta di maggiori costi da inserire nel PEF 2020;
3. il PEF grezzo del Comune di Napoli;
4. il costo standard servizio rifiuti;
5. la relazione costi CARC e CCD del Servizio Gestione TARI;
6. la dichiarazione di veridicità relativa ai dati trasmessi.

– in data 23/12/2020 con pec acquisita al protocollo del Servizio Igiene della Città con n. 857988, l'Ente d'Ambito Napoli 1 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 23 dicembre 2020 di validazione del PEF 2020 da cui è emerso:

1. una differenza di 370.922,00 euro tra l'ammontare della tariffa 2018 approvata con

Il Segretario Generale
Dr.ssa *Maria Teresa Cingale*

delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018 e l'ammontare della tariffa 2018 ricalcolata con il nuovo MTR;

- una differenza di 9.130.656,00 euro tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

Considerato che:

- in data 29/07/2021 la Giunta Comunale con Delibera di proposta al Consiglio n. 375, ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI);

- in data 30/09/2021 con nota n. 711129 il Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi Consiliari ha restituito la delibera di Giunta n. 375/2021 "poiché non adottata dal Consiglio Comunale nel corso dell'attuale consiliatura".

Visto:

- il decreto legge n.18/2020 - *Decreto Cura Italia* - convertito in legge n.27/2020;
- la delibera dell'ARERA n. 443/2019;
- la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 23 dicembre 2020 n. 61.

Ritenuto che:


– occorre che il Consiglio Comunale, ora per allora, prenda atto del PEF 2020 così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 che si allega al presente atto quale parte integrante.

- per poter validare il PEF 2022/2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARI.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composta dai seguenti documenti per complessive pagine 17 progressivamente numerate, firmate digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1065_001_01

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città
Dr. Roberta Sivo



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Di prendere atto che la precedente delibera di Giunta Comunale n. 375 del 29/07/2021 di pari oggetto, non ha prodotto efficacia in quanto non adottata dall'Organo Consiliare.


Proporre al Consiglio Comunale:

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del Direttore Generale n. 61 del 30/12/2020, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 2. Di prendere atto che dalla validazione del PEF 2020, a cura dell'Ente d'Ambito, è emersa:
 - a) una differenza di 370.922,00 euro tra l'ammontare della tariffa 2018 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018 e l'ammontare della tariffa 2018 ricalcolata con il nuovo MTR;
 - b) una differenza di 9.130.656,00 euro tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.
 3. Di riversarsi eventuali manovre di conguaglio e relativo riparto in annualità, per le differenze riportate al punto 2, in occasione della determinazione delle tariffe TARI degli esercizi successivi.
- (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


IL RESPONSABILE DI AREA E
DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Roberta Sivo



L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL VERDE
con delega all'Igiene Urbana

Vincenzo Santagada



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 31/01/2023, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.**

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE, FATTI SALVI EVENTUALI RILIEVI DELL'ARERA CIRCA LA COERENZA REGOLATORIA DEGLI ATTI, DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PEF, GIÀ VALIDATO DALL'ENTE D'AMBITO NAPOLI I.

Addì, 31.01.2023

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 01/02/2023..... e protocollata con il n. 09/02/2023/177.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
 V. f. O.

Addì, 9/2/23

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio prot. n.1 del 31.01.2023 DGC2023/27 del 1.02.2023. Servizio Igiene
della Città**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020, ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI) , ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del direttore generale n. 61 del 30.12.2020 .


Visto che l'Ente nel 2020 non ha approvato le tariffe TARI per tale esercizio, pur consentita dalla normativa pandemica- Decreto Cura Italia- di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020 che prevede la possibilità di applicare per l'anno 2020 le tariffe applicate per l'anno 2019 prevedendo che " *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021* " .

Visto inoltre che dalla validazione del PEF 2020 sono emerse sia differenze tra il costo della tariffa approvata nel 2018 e l'ammontare della tariffa 2018 ricalcolata con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) che differenze tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 , così come riportati nel provvedimento .

Atteso che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 .

Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole .

Napoli, 6.02.2023

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

9/2/23

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; si propone, inoltre, all'Organo consiliare di prendere atto che dalla validazione del PEF 2020 sono emersi le seguenti differenze di costo:

- € 370.922,00 quale differenza tra l'ammontare della tariffa 2018 approvata con deliberazione di C.C. n. 14/2018 e quella ricalcolata con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- € 9.130.656,00 quale differenza tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il parere di regolarità tecnica fa *“salvi eventuali rilievi dell'ARERA circa la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in sede di approvazione del PEF, già validato dall'ente d'ambito Napoli 1”*.

Il Ragioniere Generale ha precisato: *“[...] Atteso che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1. Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”*.

La presa d'atto del PEF 2020 - già sottoposta al Consiglio comunale durante la precedente consiliatura, ma non adottata dallo stesso prima della sua conclusione - viene ora proposta in quanto, come riportato nella parte narrativa, *“l'Ente d'ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARP”*.

Si ricorda, con riferimento al conguaglio relativo alle tariffe relative all'anno 2020, che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 9/2020, ha confermato, in via provvisoria, per l'anno 2020, le tariffe del 2019, rinviando *“a successivo provvedimento, da adottarsi dopo l'approvazione del PEF 2020, la determinazione definitiva delle tariffe per l'anno 2020”*.


Nella parte narrativa viene richiamata la procedura derogatoria dettata, all'indomani dell'adozione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del nuovo MTR, dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020); tale norma concedeva ai Comuni la facoltà di riapprovare nel 2020 le tariffe TARI del 2019 e di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, la differenza fra i costi del PEF 2020 e quelli del 2019, approvando il Piano Finanziario 2020 entro il 31.12.2020. La citata disposizione non dispone effetti sanzionatori o decadenziali in caso di mancato rispetto dei termini temporali ivi indicati; si rileva, in proposito, che il conguaglio viene previsto al punto 3 del dispositivo come *eventuale* e da ripartire, comunque, in un numero di esercizi finanziari non definito.

Si richiamano, altresì:


- il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, in cui si dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

l'iter di approvazione del PEF 2020, come delineato dall'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n.443/2019, avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021."

Tenuto conto delle considerazioni espresse nel parere di regolarità tecnica e delle raccomandazioni contenute nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque


VISTO:
VICE Sindaco




Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 52 del 08/03/2023 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 10.03.23 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario/Responsabile



ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 del 23/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL **COMUNE DI NAPOLI** SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni dell'Ato Napoli 1, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'E.d.A. e che per la Provincia di Napoli è istituito, tra gli altri, l'ATO Napoli 1, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'E.d.A. Napoli 1, con Deliberazione n. 10 del 17.09.2018, ha nominato Direttore Generale dell'EdA Napoli 1 il Dott. Carlo Lupoli.

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività,

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Richiamate

- la deliberazione 225/2018/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- la deliberazione 715/2018/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- la deliberazione 242/2019/A con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, che all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Considerato che

- all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);

- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
 - del limite all'aumento tariffario annuale
 - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili
 - dei costi d'uso del capitale
 - delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019.

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente (Ente d'Ambito) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- con il DL 18 del 17.03.2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopracitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3 bis del DL 34 del 19.05.2020, introdotto in sede di conversione, proroga i termini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e delle tariffe TARI 2020 al 30.09.2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020, il termine di approvazione del

Bilancio di previsione e delle tariffe TARI 2020 è stato prorogato al 31.10.2020;

- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2).

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato che, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2020 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 9 Comuni dell'ATO Napoli 1 e, tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2020 – P.E.F.:

- Nota prot. n. 110/2020 del 12.02.2020 - Richiesta dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR rifiuti per l'anno 2020 [Deliberazione ARERA
- Nota prot. n. 294/2020 del 10.04.2020 - Comunicazione nuovi termini per la determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

- Nota prot. n. 525/2020 del 01.06.2020 - Adempimenti inerenti il Piano Economico Finanziario MTR ARERA - Deliberazione n.443/2019].
- Nota prot.n. 925/2020 del 28.09.2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Nota prot. n. 1230/2020 del 04/12/2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Riunione promossa da ATO Napoli 1 del 15/12/2020 con i Dirigenti e gli Assessori nella quale è stata assicurata, da parte dell'ETC, ampia disponibilità di collaborazione con gli uffici competenti per la definizione del PEF
- Nota prot.1303/2020 del 18.12.2020 – di ulteriori chiarimenti sugli adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Richieste di integrazioni e continui confronti effettuati a mezzo telefono, alle quali il Comune di Napoli, in ultimo, in data 23/12/2020 ha fornito riscontro.

Richiamata la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha provveduto ad approvare la relazione dei parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito.

Preso atto che il Comune di Napoli, ha completato l'invio della seguente documentazione:

1. PEF Grezzo del Comune di Napoli
2. Relazione di accompagnamento
3. Dichiarazione di veridicità
4. Delibere di approvazione dei PEF 2018-2019 ex D.P.R.158/99
5. PEF Grezzo del Gestore ASIA Napoli S.p.A.
6. Relazione di accompagnamento del Gestore
7. Dichiarazione di veridicità del gestore
8. Richiesta di riconoscimento di maggiori costi

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 8, comma 1 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità da effettuare esclusivamente tramite raccolta on line attiva a partire dal 3.7.2020;
- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Ente d'Ambito possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2020, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019).

CONSIDERATO che:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”;

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che “sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;
- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4).

RICHIAMATI:

- i parametri/coefficienti di sharing approvati dal Consiglio d'Ambito con la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020 necessari per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art. 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;
- la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) di considerare il documento istruttorio sopra riportato ed il report per la validazione parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Napoli comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- 3) di prendere atto della richiesta del 23/12/2020 del Comune di Napoli di inserire nel PEF 2020 i maggiori costi per le seguenti motivazioni:

- aumento del costo dello smaltimento a seguito di Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 52/2020
 - maggiori oneri per la raccolta di cumuli di rifiuti dovuti a sversamenti illeciti
- 4) di ritenere ragionevole la suddetta richiesta del Comune di Napoli di riconoscimento dei maggiori costi e, per l'effetto, procedere con separato atto, previo acquisizione della relativa e completa documentazione a supporto, ad avanzare istanza ad ARERA per il riconoscimento dei suddetti maggiori costi ai fini del superamento del limite di crescita annuale, ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR, per un importo pari ad € 9.188.228,00;
 - 5) di stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, alla luce di quanto previsto ai sopra elencati punti 4), 5) e 6), la Tariffa finale è pari ad € 241.117.596 di cui € 124.374.000 pari alla componente variabile ed € 116.743.596 pari alla componente fissa;
 - 6) di dare atto che non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo C19/2020, in quanto il Comune di Napoli non ha comunicato spese sostenute per l'emergenza Covid19 né tantomeno spese previsionali per la stessa fattispecie afferenti l'anno 2020.
 - 7) di specificare che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
 - 8) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
 - 9) di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, unitamente ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 10) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Napoli per i successivi adempimenti di competenza;
 - 11) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente e/o sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale
Dott. CARLO LUPOLI

Documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



REPORT PER LA VALIDAZIONE
DEL PIANO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE DI NAPOLI

RELAZIONE

Sommario

1. Premessa	3
2. Oggetto di valutazione.....	3
3. Attività prodromica alla redazione del presente documento	3
4. Valutazione del PEF “grezzo”	4
5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità	4
6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento	4
6.1 Attività di validazione svolta	5
6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
6.3 Costi operativi incentivanti	5
6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	5
6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	6
6.7 Scelta degli ulteriori parametri	7
7. Conclusioni	8

1. Premessa

Il presente documento, in attuazione dell'art. 6 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, illustra l'attività di verifica svolta dalla Ns. Azienda sui dati e sulle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF del Comune di Napoli, in riferimento alla loro completezza, coerenza e congruità.

2. Oggetto di valutazione

Al fine di valutare la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF sono stati analizzati i documenti di seguito indicati:

- PEF grezzo
- dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento al PEF del gestore, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti;

In particolare, la verifica dei dati concerne:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

3. Attività prodromica alla redazione del presente documento

Di seguito si illustra il quadro sinottico della documentazione ricevuta ed analizzata:

Documenti analizzati	Descrizione
Relazione d'accompagnamento w Dichiarazione di veridicità di ASIA Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;	File in PDF: <i>Relazione di accompagnamento PEF ASIA 2020</i> <i>DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'</i> La relazione di accompagnamento al PEF del gestore, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti. La dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema riportato in Appendice 3 della Delibera 443/99
PEF grezzo del soggetto ASIA	File in xls. <i>Metodo MTR (inglobato nel PEF FINALE tool IFEL)</i>

	Pef grezzo del Gestore
PEF grezzo del soggetto Comune di Napoli	File in pdf: <i>PEF GREZZO comune di Napoli</i>
Relazione d'accompagnamento	<i>rev 1 relazione accompagnamento-signed</i> – file in formato pdf. La relazione di accompagnamento al PEF del gestore,
Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;	file <i>dichiarazione veridicità comune.pdf</i> in formato word redatto secondo lo schema riportato in Appendice 3 della Delibera 443/99

4. Valutazione del PEF “grezzo”

IL PEF grezzo del soggetto gestore ASIA Napoli S.p.A. è stato redatto in base allo schema di cui all'appendice 1 della delibera 443 con un file excel elaborato dalla stessa Azienda. I dati del Mod. Pef sono stati esportati nel PEF Finale del tool IFEL. I dati relativi ai costi sostenuti sono esplicitati nella relazione di accompagnamento. I valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità di cui al paragrafo seguente.

IL PEF grezzo del soggetto gestore Comune di Napoli è stato redatto in base allo schema di cui all'appendice 1 della delibera 443, con l'utilizzo del tool Ifel. I dati relativi ai costi sostenuti sono esplicitati nella Relazione di accompagnamento. I valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema dell'appendice 3 allegata alla delibera 443/2019, di cui al paragrafo seguente.

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore ASIA Napoli S.p.A. è conforme alle norme vigenti: in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore Comune di Napoli è conforme alle norme vigenti; in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.

6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento

6.1 Attività di validazione svolta

L'analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal gestore ASIA Napoli S.p.A. è stata redatta in base al modello fornito dall'appendice 2 della delibera 443/2019/R/Rif.

L'analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal Comune di Napoli non è stata redatta in base al modello fornito dall'appendice 2 della delibera 443/2019/R/Rif e presenta parziali carenze dal punto di vista formale.

Il Comune, inoltre, ha richiesto con distinta nota il riconoscimento di maggiori costi per euro 8.938.228 (comprensivi di rivalutazione ISTAT) non suffragata da adeguata documentazione contabile a corredo (fatture) e di ulteriori euro 250.000 per la raccolta di cumuli abbandonati illecitamente. La nota non richiama la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR.

A questo proposito, poiché le motivazioni addotte appaiono ragionevoli, si esprime riserva di richiedere al Comune la documentazione probatoria, allo stato non prodotta a corredo della richiesta avanzata, per la successiva trasmissione ad ARERA finalizzata al riconoscimento dei suddetti maggiori costi;

Quanto sopra anche al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario del Comune di Napoli, così come peraltro indicato della stessa Autorità.

6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR ed in coerenza con quanto esposto nella relazione di accompagnamento, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$$rpi_a = 1,7\%$$

$$X_a = 0.1\%$$

$$QL_a = 0\%$$

$$PG_a = 3\%$$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR la crescita delle entrate tariffarie per il 2020 non può superare **euro 242.658.402**

. il comune non ha superato il limite alla crescita annuale.

6.3 Costi operativi incentivanti

Non sono stati inseriti Costi Operativi Incentivanti.

6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La valutazione del limite annuale di crescita non ha evidenziato il superamento del limite di crescita annuale.

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

In questa sezione sono stati verificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della gradualità di attribuzione del conguaglio. Secondo l'articolo 16 del MTR, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ l'ETC dovrà determinare i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$. La scelta da effettuare dall'ETC, sulla scorta dei parametri/coefficienti per la validazione dei PEF in attuazione della delibera Arera 443/2019, approvati con la delibera n.14 del 18/11/2020 del Consiglio di Ambito è riportata nella tabella sottostante.

Art. 16 - Gradualità				
Coefficiente 2020	Min	Scelta 2020	Max	
$\gamma_{1,a}$	-0,25	-0,06	-0,06	$\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
$\gamma_{2,a}$	-0,20	-0,03	-0,03	$\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
$\gamma_{3,a}$	-0,05	-0,01	-0,01	$\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi
γ_a	-0,5	-0,10	-0,1	

La scelta è stata effettuata nel rispetto dell'art. 15 della deliberazione 443/2019/R/rif

→ Costo unitario effettivo ($CU_{eff\alpha-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CU_{eff\alpha-2} = \frac{\sum TV_{\alpha-2}^{old} + \sum TF_{\alpha-2}^{old}}{q_{\alpha-2}}$$

dove $q_{\alpha-2}$ è la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($\alpha-2$).

$CU_{eff\alpha-2}$	2018
$\sum TV_{\alpha-2}^{old}$	101.633.000,00
$\sum TF_{\alpha-2}^{old}$	127.166.000,00
$q_{\alpha-2}$	505.149,812
$CU_{eff\alpha-2}$	474

6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

In questa sezione l'ETC descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing (fattore di sharing b e coefficiente ω) dei proventi, al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Fattore di sharing b = riguarda le categorie di ricavo:

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;

- componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
- derivanti dai corrispettivi CONAI.

Coefficiente ω = correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (introdotto per tener conto della diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI)

L'ETC determina in autonomia i fattori di sharing all'interno di range prestabiliti dall'Autorità, introdotti dal MTR.

FATTORE DI SHARING b	VALORI MINIMI DEL RANGE AMMESSO PER I FATTORI DI SHARING	VALORI MASSIMI DEL RANGE AMMESSO PER I FATTORI DI SHARING
	<i>massimo</i> ammontare dei ricavi a favore del gestore e <i>massimo</i> incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	<i>minimo</i> ammontare dei ricavi a favore del gestore e <i>minimo</i> incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	<i>minima</i> detrazione dei costi da inserire nel PEF e <i>minimo</i> beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	<i>massima</i> detrazione dei costi da inserire nel PEF e <i>massimo</i> beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
	<u>necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc</u>	

La scelta proposta effettuata dall'Ente Territorialmente Competente è riportata nella tabella sottostante.

Fattori di Sharing	Min	Scelta 2020	Max	
0,3	0,3	0,6	0,6	è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6];
0,1	0,1	0,4	0,4	$b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4];
1	1	4	4	r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

6.7 Scelta degli ulteriori parametri

Nella redazione del Piano Finanziario non sono stati utilizzati ulteriori parametri.

7. Conclusioni

In osservanza dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, è stata verificata che tutta la documentazione prodotta dal gestore Asia Napoli S.p.A. e dal Comune di Napoli risulta conforme a quanto prescritto dalla normativa, salvo i rilievi relativi alla relazione di accompagnamento del Comune di Napoli ed alla necessità di integrazione documentale a supporto della richiesta dei maggiori costi.

I dati e le informazioni trasmesse, necessari alla elaborazione del PEF, risultano complete, coerenti e congrue.

Napoli lì 23.12.2020

Il Direttore Generale

Dott. CARLO LUPOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

	Anno 2020	Range di scelta
b	0,60	[0,3 ;0,6]
ω	0,40	[0,1 ;0,4]
γ	-0,10	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	[-0,25 ; -0,06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	[-0,2 ; -0,03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	[-0,05 ; -0,01]
r	4,00	[1 ; 4]

	Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento	474,02	0,00
Costo Unitario effettivo	452,95	#DIV/0!

Limite tariffario

ρi	1,70%	
x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
QL	0,00%	[0% ;2%]
PG	3,00%	[0% ;3%]
C19		[0% ;3%]
ρ	4,60%	

$\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G a$

Limite di crescita della tariffa

$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$	1,00
T_a riconosciuto	242.658.402
Δ non riconosciuto	-10.729.034

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	231.929.368	
Scomposizione della tariffa	161.766.599	70.162.769
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	161.766.599	70.162.769
Tariffa finale ex MTR	231.929.368	

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	231.929.368	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	9.188.228	
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	124.374.000	116.743.596
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	124.374.000	116.743.596

Legenda compilazione

Campo a compilazione libera
Calcolo o visualizzazione dei valori automatica
Campi non modificabili
Campi con scelta da menù a tendina

Link a documenti utili

Descrizione metodo tariffario servizio intergato di gestione dei rifiuti (Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif - MTR)

<https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>

Nota di approfondimento IFEL al MTR

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12

Chiarimenti su aspetti applicativi (Determinazione 02/DRIF/2020)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf>

Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (Deliberazione 57/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf>

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell'emergenza da Covid-19 (Deliberazione 158/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf>

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021

tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (Delibera 238/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf>

Nota IFEL per il calcolo del costo standard del servizio rifiuti

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3509_2877b8d3e463b73b756ef1ea03d2b52e

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolato (C) giugno MTR	Ambito tariffario/Comune di Napoli		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/€	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	32.473.464	0	32.473.464
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	482.988	41.907.964	42.390.952
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	13.865.926	0	13.865.926
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	56.924.762	0	56.924.762
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	1.480.000	0	1.480.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	517.453	0	517.453
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	310.472	0	310.472
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	6.025.882	0	6.025.882
Fattore di Sharing – b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+u)AR _{CONAI}	E	5.061.741	0	5.061.741
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	17.664.322	7.680.158	25.344.480
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	0,90
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E	3.974.472	1.728.036	5.702.508
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	14.301.199	14.301.199
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	103.829.400	57.937.199	161.766.599
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	38.916.979	0	38.916.979
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	549.853	1.631.978	2.181.831
Costi generali di gestione – CGG	G	12.767.952	0	12.767.952
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	0	0	0
Altri costi – COal	G	647.902	496.019	1.143.921
Costi comuni – CC	C	13.965.707	2.127.996	16.093.703
Ammortamenti – Amm	G	4.449.488	0	4.449.488
Accantonamenti – Acc	G	3.042.039	3.126.663	6.168.702
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	3.126.663	3.126.663
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	4.181.926	576.463	4.758.389
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{ic}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale – CK	C	11.673.453	3.703.126	15.376.579
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	-17.664.322	-7.309.236	-24.973.558
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	0,90
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	-3.974.472	-1.644.578	-5.619.051
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	5.394.558	5.394.558
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	60.581.667	9.581.102	70.162.769
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E			0
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	164.411.066	67.518.301	231.929.368
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	103.829.400	57.937.199	161.766.599
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	-	-	-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	60.581.667	9.581.102	70.162.769
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	164.411.066	67.518.301	231.929.368
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo			
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				231.929.368
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q _{o2}	G			505.149,81
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			452,95
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E			474,02
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd – Y ₁	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – Y ₂	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – Y ₃	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale y	C	0,100	0,100	0,100
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,9000	0,9000	0,9000
Verifica del limite di crescita				
r _{pl} _o	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _o	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _o	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _o	E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 _{o2020}	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			4,6%
(1+p)	C			1,046
ΣT _s	C			231.929.368
ΣTV _{s-1}	E			103.645.000
ΣTF _{s-1}	E			128.342.000
ΣT _{s-1}	C			231.987.000
ΣT _s /ΣT _{s-1}	C			1,00
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			231.929.368
delta (ΣT_s-ΣTmax)	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV _s	E			
riclassifica TF _s	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-